

LE VIOLAZIONI DELLE RESTRIZIONI UE NEI MODELLI 231

Il 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 211/2025, che recepisce la direttiva Ue 2024/1226 ed introduce nell'ordinamento **nuove ipotesi di reato**, particolarmente rilevanti per coloro che si occupano di import/export o che intrattengono rapporti con soggetti che possono essere soggetti a misure restrittive emanate dall'Unione europea.

Il provvedimento introduce nel codice penale i **delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea**. Alcuni di questi sono inseriti nel **nuovo art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001**:

- la **violazione delle misure restrittive dell'Ue** (art. 275-bis commi 1, 2 e 5 c.p.), per cui viene prevista una sanzione pecuniaria della percentuale dall'1% al 5% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- la **violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Ue** (art. 275-ter commi 1 e 2 c.p.), per cui viene prevista una sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5% all'1% del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- la **violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività** (art. 275-quater comma 1 c.p.), per cui viene prevista la stessa sanzione dell'art. 275-bis c.p.

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica rispettivamente, la sanzione pecuniaria da 3 milioni a 40 milioni di euro in relazione ai reati ex artt. 275-bis e 275-quater c.p., e la sanzione pecuniaria da 1 milione sino a 8 milioni di euro in relazione ai reati di cui all'art. 275-ter c.p.

Per tali reati è prevista anche l'applicabilità di **sanzioni interdittive** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Tali sanzioni sono applicabili per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni, se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di costoro.

Non sono state invece estese le violazioni delle misure restrittive UE di natura colposa per chi importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta **attrezzature militari o prodotti a duplice uso**, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni (art. 275-quinquies c.p.).

Per l'**aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo**, costituisce un utile punto di riferimento il Regolamento Ue 833/2014, che ha introdotto specifici obblighi in capo agli operatori UE che esportano prodotti indicati nell'allegato XL del Regolamento e che sono tenuti ad adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione o loro uso in Russia, assicurando che le valutazioni siano adeguatamente documentate, periodicamente aggiornate e accompagnate da politiche, controlli e procedure proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il nuovo assetto rafforza ed estende questo approccio e comporta per le società l'obbligo di svolgere specifiche attività organizzative, gestionali e di controllo.

Aggiornato al 9 febbraio 2026